

# Riferimenti normativi Il percorso normativo

La Direttiva 34/2013/UE sostituisce le direttive IV e VII in materia di bilanci di esercizi e consolidati

L'OIC avvia parallelamente un percorso di rinnovamento dei Principi Contabili Nazionali Il Governo emana due decreti distinti per recepire la normativa Europea

Si avvia il percorso di perfezionamento dei PCN ed allineamento alle nuove disposizioni di legge

Direttiva Europea 2013/34 **Nuovi OIC** 

D. Lgs. 139/2015

**Aggiornamento OIC** 

Lavoro consultazioni

D. Lgs. 136/2015

'Nuovi Bilanci'

2013

Il Governo ha tempo 2 anni per il recepimento

2014

La direttiva 2013/34/UE diventa legge in Italia e si avvia l'attività di consultazione 2015

Si avviano le attività di adeguamento dei PCN e le consultazioni

2016 e ss

Le nuove disposizioni di legge si applicheranno a partire dall'1/1/2016

La direttiva è stata emanata nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi (c.d. costi di conformità).

L'intervento dell'OIC si è reso necessario per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, a seguito del mutamento dello scenario di riferimento in cui erano stati generati i principi vigenti prima del 2005

I due separati decreti fanno riferimento alle società di capitali e di persone (139/15) ed alle banche e gli istituti di credito (136/15). Cambiano molti dei riferimenti esistenti in tema di bilancio di esercizio e consolidato.

Tutte le società che adottano i Principi Contabili Italiani sono tenute ad adeguare la propria contabilità ed i propri bilanci in ragione delle nuove disposizioni di legge ed in base agli aggiornamenti dell'OIC.



2014

2015

2016

### Riferimenti normativi

#### La direttiva europea ed il recepimento in Italia



#### Direttiva UE 2013/34

Nuove disposizioni normative in tema di Bilanci d'esercizio e consolidati

- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
- ➤ Abrogazione delle precedenti Direttive in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva Bilancio d'esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva Bilancio Consolidato)
- Principali obiettivi perseguiti:
  - semplificazione (e correlata riduzione degli oneri amministrativi) dei processi amministrativo contabili direttamente proporzionale alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alla struttura proprietaria delle imprese (*Think small first*);
  - armonizzazione contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mirando a maggiore chiarezza e comparabilità;
  - tutela delle esigenze degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni a loro indispensabili (introduzione nell'ordinamento nazionale del principio di rilevanza



#### Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle società di capitali



#### Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari



### Riferimenti normativi

### La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

#### CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PAGAMENTI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Contenuto Relazione
- Art. 4 Esenzioni e Regime di equivalenza
- Art. 5 Pubblicità e sanzioni

- Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
- Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
- Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti

#### **CAPO II**

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BILANCIO
DI ESERCIZIO E
CONSOLIDATO

- Art. 6 Modifiche al Codice Civile
- Art. 7 Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991
- Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva
- I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive

#### **CAPO III**

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PER ALTRI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- Art. 8 Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
- Art. 9 Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
- Art. 10 Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010
- Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d'ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
- Inclusione di ulteriori soggetti sotto l'obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS
- Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12 Disposizioni finali e transitorie
- Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
- Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2015 e si applica ai bilanci degli esercizi

che iniziano dall'1.1.2016.

### Riferimenti normativi

### Imprese rientranti nel perimetro della riforma

Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)



Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali

Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
Totale Stato Patrimoniale	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
Ricavi netti da vendite/prestazioni	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
Numero medio dipendenti	fino a 5 unità	fino a 50 unità	oltre 50

<sup>\*</sup> Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell'esercizio soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti



#### Un quadro sinottico delle novità introdotte dal Decreto 139/2015

Modifica della rilevazione in contabilità. Introduzione principio della rilevanza, sancito dall'art. 2423. introduzione dell'hedge accounting e della Revisione principio di prevalenza della sostanza sulla misurazione al Fair Value e del Costo forma: si elimina il concetto di «funzione economica», Ammortizzato. troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di Ampliamento dell'informativa in tema di strumenti «sostanza dell'operazione o del contratto». 2. Strumenti finanziari derivati 1. Postulati di fin. / crediti e bilancio «FTA» - Deroghe debiti / titoli/ Eliminazione dallo SP delle voci di Inoltre, sebbene il decreto non contenga partec. costi di pubblicità e costi di ricerca. alcuna disposizione fiscale, si dovrà Modifica principio ammortamento tenere presente degli effetti delle Disposizioni dell'Avviamento. Modifiche al trattamento Modifiche sia ai fini IRES che IRAP 3. Imm.ni delle Azioni Proprie e delle Partecipazioni prima **Immateriali** ad Equity. applicazione **RELAZIONE SULLA GESTIONE** D. Lgs. 139/2015 Giudizio di «conformità» alle «Le novità in norme di legge tema di Bilanci» Aggiornamento degli schemi di Stato DLgs 139/2015 art 10 Patrimoniale e Conto Economico. 4. Informativa 7. Bilancio in Alcune modifiche alle voci e criteri Eliminati conti d'ordine in calce allo Stato di Bilancio e forma di valutazione semplificati. Patrimoniale, pur mantenendo la Schemi abbreviata Introduzione di semplificazioni per le Micro-Imprese disclosure in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nella struttura. Eliminate le voci destinate alle partite 6. Bilancio straordinarie nel conto economico 5. Rendiconto Consolidato **Finanziario** Introduzione del Rendiconto Incremento delle soglie quantitative al di sotto delle quali non è obbligatorio finanziario tra i documenti redigere il consolidato con obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico.

ALERT per gli organi di controllo

obbligatori di Bilancio



Modifiche ad alcuni criteri di contabilizzazione e rappresentazione

# Aggiornamento principi contabili nazionali Status progetto

Principio Contabile	Tematica	Status
OIC 15	Crediti	Bozza in consultazione
OIC 19	Debiti	Bozza in consultazione
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	Bozza in consultazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	Bozza in consultazione
OIC 9	Svalutazione per perdite durevoli	Bozza in consultazione
OIC 29	Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi successivi	Bozza in consultazione
OIC 31	Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto	Bozza in consultazione
OIC TBD	Strumenti finanziari derivati	Bozza in consultazione
OIC 10,12,14,18	Rendiconto finanziario, Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Ratei e risconti	Bozza in consultazione
OIC 17,20,21,28	Consolidato e PN, Titoli, Partecipazioni, Patrimonio netto	Bozza in consultazione
OIC 13,23	Rimanenze, Lavori in Corso	Bozza in consultazione
OIC 25,26	Imposte sul reddito, Operaz. in valuta	Bozza in consultazione
OIC 11	Framework – principi generali	TBD





Rilevazione dei crediti e debiti e dei titoli al costo ammortizzato





Crediti, Debiti: la norma

#### CC Art 2426 «criteri di valutazione»

#### Comma 1

- punto 7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);
- punto 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio <u>secondo il criterio del costo ammortizzato</u>, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

#### Comma 2 (per la definizione si fa rinvio agli IFRS)

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

### D Lgs 139/15 Art 12 secondo comma – Deroga

Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) (immobilizzazioni), 6) (avvimaento) e 8) (crediti e debiti), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. MENZIONE IN NOTA INTEGRATIVA



Crediti, Debiti: la norma

Tema

#### **Precedente impostazione**



#### Nuova impostazione



Costo ammortizzato

Assenza di riferimenti

Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)



Valutazione al Costo Ammortizzato

Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato

Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti tenuto conto del **fattore temporale** e per i crediti del presumibile valore di realizzo. Esonero facoltativo per le piccole società e microimprese.



# Sintesi dei principali cambiamenti Crediti, Debiti: i principi

► OIC 15 – Crediti

► OIC 19 – Debiti

► OIC 20 – Titoli di debito



Crediti, Debiti: i principi

- Ambito di applicazione ed esclusioni
- Regole per la rilevazione iniziale al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale
  - costi di transazione
  - tasso interesse effettivo
  - attualizzazione e trattamento componente attuariale
- Svalutazione dei crediti
- Confermata disciplina per la derognition
- Semplificazioni per società che redigono il bilancio in forma abbreviata
- Regole di FTA



Crediti, Debiti: i principi

### Applicazione

- Sia finanziari che commerciali criterio di destinazione (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria dell'impresa
- ► Il criterio del costo ammortizzato può NON essere applicato ai crediti (par. 31) ed ai debiti (par 41) se gli EFFETTI sono IRRILEVANTI (ai sensi del CC art 2423 comma 4). Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:
  - ° i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi, tipicamente quelli di natura commerciale) o se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Per quanto riguarda quelli di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio lungo termine con costi di transazione di importo rilevante o senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato.
  - ° i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.



Crediti, Debiti: i principi

#### Esenzione

 Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c. – Bilanci in forma abbreviata e micoimprese) possono continuano a valutare crediti e debiti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato



Crediti, Debiti: i principi

#### Definizioni

#### COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)

#### TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

E' un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9).

#### VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO per i crediti

Rimane il criterio della rappresentazione al netto del fondo svalutazione crediti (indicatori di perdita – valutazione per singolo credito e/o per portafoglio con caratteristiche di credito simili). Valutazione di eventuale presenza di assicurazioni del credito.



Crediti, Debiti: i principi

#### Rilevazione iniziale

#### VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

Il valore di iscrizione iniziale deve essere rappresentato dal valore nominale del credito o del debito, rettificato per tener conto del fattore temporale attraverso appunto il processo di attualizzazione, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito o il debito.

#### COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, che implica che siano in sostanza ammortizzati lungo tutta la durata attesa del credito o debito.



Crediti, Debiti: i principi

#### Rilevazione iniziale

TIE – tasso di interesse effettivo

Il TIE è calcolato al momento della rilevazione iniziale e ed è poi utilizzato (invariato) per le valutazioni successive. E'rappresentato dal tasso interno di rendimento, costante lungo l'arco temporale, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito / debito ed il suo valore di rilevazione iniziale.

Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su crediti futuri (eccezione se le perdite ad esempio sono riflesse nel valore iniziale acquisito per un credito acquistato ad un prezzo inferiore al nominale).



Crediti, Debiti: i principi

#### Rilevazione iniziale

TIE – confronto con i tassi di mercato

In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno» calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di quest'ultimi.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.

Il costo ammortizzato e
l'attualizzazione possono non essere applicati se gli effetti derivanti sono
irrilevanti



Crediti, Debiti: i principi

#### Valutazione successiva

- Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:
  - 1) partire dal valore iniziale del credito o del debito (determinato con il criterio del costo ammortizzato)
  - 2) aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
  - 3) sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
  - 4) (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti
  - 5) considerando le eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi (devono essere riflesse nel calcolo)

Il TIE determinato in sede di rilevazione iniziale NON è successivamente ricalcolato e rimane in applicazione fino alla estinzione del credito / debito

Salvo il caso in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato! In tal caso ad ogni «fixing» che fa la controparte contrattuale



Crediti, Debiti: i principi

#### Valutazione successiva

#### SVALUTAZIONI

Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Nella stima del fondo si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite: a) analisi dei singoli crediti b) stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio c) processo di valutazione forfettario qualora sia possibile raggruppare i crediti per classi omogenee.

L'accantonamento al fondo svalutazione deve tener conto degli effetti relativi alla presenza di garanzie o assicurazioni.



Crediti, Debiti: i principi

#### Valutazione successiva

#### ESTINZIONE ANTICIPATA

Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima iniziale dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi ed oneri finanziari.





Titoli: la norma

Tema

#### **Precedente impostazione**



#### Nuova impostazione



Costo ammortizzato

Assenza di riferimenti

Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)



Valutazione al Costo
Ammortizzato

Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato

Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli. Per quelli del circolante è il metodo per determinare il costo da confrontare con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. Esonero facoltativo per le piccole società.



Titoli: i principi

- Ambito di applicazione ed esclusioni: titoli di debito
- Metodo di valutazione:
  - Titoli immobilizzati
  - Titoli circolante
- Regole per la rilevazione al costo ammortizzato
  - costi di transazione
  - tasso interesse effettivo
- Definizione del valore desumibile dall'andamento di mercato
- Regole di FTA



Titoli: i principi

### **Tipologie**

Tutti quei titoli che attribuiscono al possessore un diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta nella gestione della società che li ha emessi.

(titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché titoli a questi assimilabili).



Titoli: i principi

#### Classificazione

La classificazione nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono nelle immobilizzazioni, gli altri nel circolante.

Si considerano, ai fini della valutazione della destinazione, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale (management intent) e l'effettiva capacità dell'azienda di detenerli per un periodo prolungato di tempo.



Titoli: i principi

#### Valutazione

- Titoli immobilizzati
   costo ammortizzato (con svalutazione per perdite durevoli di valore)
- Titoli circolante
   minore tra costo (=costo ammortizzato) e valore di realizzazione
   desumibile dall'andamento di mercato







#### Informativa

- Disposizioni indicate nei singoli principi di riferimento
- Principio della «irrilevanza» art 2423 comma 4 fa riferimento anche all'informativa
- Ove rilevante:

TIE e scadenze crediti e debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e incasso

Applicazione della DEROGA ex art 12



#### Informativa

Bilanci in forma abbreviata

Se si opta per l'applicazione del costo ammortizzato, si applicano le indicazioni dei novi OIC anche in tema di informativa





Prima Applicazione delle nuove disposizioni: la norma



Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016

Le disposizioni transitorie prevedono che (art 12 secondo comma D Lgs139/15):

# Costo ammortizzato

Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati)

# Ammortamento avviamento

Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

Riformulazione dell'OIC 29 per la definizione del trattamento della prima applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

- Disposizioni indicate nei singoli principi di riferimento, con rimandi all'OIC 29
- OIC 29 detta le regole generali per cambiamenti di principio (e correzione errori)
  - Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
    - è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o
    - è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili)
  - I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

- Effetti cambiamento principio contabile:
  - gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati
     retroattivamente sul saldo d'apertura del patrimonio netto e
  - ai soli fini comparativi: <u>rideterminazione degli effetti</u> che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo <u>come se da sempre fosse stato applicato il nuovo</u> <u>principio contabile (1.1.2016 = 31.12.2015)</u>



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

Effetti cambiamento principio contabile:

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore della componente (crediti/debiti/titoli) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente con i vecchi principi ed il valore ricalcolato al costo ammortizzato sono imputati agli UTILI e PERDITE PORTATI A NUOVO, al netto dell'effetto fiscale.

Ai soi fini del comparativo si evidenzieranno separatamente:

- negli utili e perdite portati a nuovo del PN l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (comparativo = 1.1.2015)
- nel risultato dell'esercizio precedente (comparativo 2015) la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

Bilanci in forma abbreviata e microimprese

Se si opta per l'applicazione del costo ammortizzato, si applicano le indicazioni dei novi OIC anche in tema di Prima applicazione



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

- Effetti cambiamento principio contabile
  - Eccezioni all'applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l'effetto pregresso (dell'esercizio precedente o cumulativo) o è eccessivamente oneroso. In questi casi:
    - se non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente la società non deve presentare i dati comparativi rettificati (si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso ed effettua solo la rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto)
    - se anche la 1. non è perseguibile (ossia difficoltà a determinare anche effetto cumulativo) la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile (se = esercizio in corso >> applicazione prospettica)



Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi

Deroga all'applicazione del costo ammortizzato

#### RINEGOZIAZIONE FINANZIAMENTI

#### Bisogna attendere

- versione definitiva OIC 19
- OIC 6 rivisitazione
- riferimenti a IAS 39 rigido / soglie quantitative (test del 10%

tra valore economico del vecchio e nuovo debito)

Orientamento: bisogna esaminare il contratto di rinegoziazione per valutare se siamo in presenza di:

- RISTRUTTURAZIONE NUOVO DEBITO (extinguishment del vecchio)
- RINEGOZIAZIONE mero «allungamento» delle scadenze

Nel primo caso sussiste un beneficio significativo del debitore Tema del trattamento dei gain & losses dell'operazione (stralci – spese legali, advise)

